

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 28 APRILE 2016

(proposta dalla G.C. 12 aprile 2016)

Sessione del Rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRO' Gioacchino	MARRONE Maurizio
ALUNNO Guido Maria	CURTO Michele	MUZZARELLI Marco
AMBROGIO Paola	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
ARALDI Andrea	FERRARIS Giovanni Maria	ONOFRI Laura
BERTHIER Ferdinando	GENISIO Domenica	PAOLINO Michele
BERTOLA Vittorio	GRECO LUCCHINA Paolo	RICCA Fabrizio
CARBONERO Roberto	LA GANGA Giuseppe	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	LATERZA Vincenzo	TROMBOTTO Maurizio
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	VENTURA Giovanni
CENTILLO Maria Lucia	LOSPINUSO Rocco	VIALE Silvio
CERVETTI Barbara Ingrid	MAGLIANO Silvio	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 34 presenti, nonché gli Assessori: PASSONI Gianguido - PELLERINO Mariagrazia - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: APPENDINO Chiara - DELL'UTRI Michele - FURNARI Raffaella - LEVI-MONTALCINI Piera - SBRIGLIO Giuseppe - TROIANO Dario - TRONZANO Andrea.

Con la partecipazione della Vice Segretario Generale PICCOLINI dr.ssa Carla.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2016.

Proposta dell'Assessore Passoni, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

Per la copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., è stata istituita a partire dal 1 gennaio 2014 la tassa comunale sui rifiuti denominata TARI. La recente Legge Finanziaria per il 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) non ha previsto alcuna modificazione.

All'articolo 1 comma 683 della Legge citata, si stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dallo stesso Consiglio Comunale.

I commi 650 e 651 del citato articolo prevedono che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

Con deliberazione proposta dalla Giunta Comunale (mecc. 2016 01825/013) al Consiglio è altresì in fase di approvazione il Piano Finanziario, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, che evidenzia costi complessivi pari a Euro 205.650.000, con una riduzione di circa Euro 140.000 rispetto all'anno precedente.

L'importo dello stesso comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi d'uso del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione.

Il Piano finanziario complessivo comprende costi fissi per Euro 105.513.648 e costi variabili per Euro 99.636.352.

In ordine alla ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, si è operato in applicazione della metodologia prevista dal D.P.R. n. 158/1999 provvedendo a legare i suddetti costi agli indici di produzione aggiornati da AMIAT S.p.A. con le modalità e le fonti di rilevazione meglio specificate nella relazione tecnica allegata (allegato 1).

Infatti, nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, in continuità con il regime di prelievo della Ta.R.S.U. e della TARES, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto utile dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione quali-quantitativa dei rifiuti. Tale sistema ha consentito, sin dal 2002, di verificare la produzione specifica delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale, per l'area del nord Italia e per comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Detti coefficienti vengono infatti indicati dall'articolo 6 comma 2 del D.P.R. n. 158/1999 quale sistema presuntivo di riferimento per i Comuni che non abbiano organizzato un autonomo processo di misurazione della produzione.

Sulla base delle rilevazioni delle produttività specifiche e dei coefficienti quali-quantitativi

derivanti dall'indagine condotta ed aggiornata progressivamente da AMIAT S.P.A., che si ricavano dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, si è proceduto alla definizione della produzione dei rifiuti delle utenze domestiche e non domestiche con la conseguente ripartizione dei costi esposti nel Piano finanziario fra le utenze domestiche e le utenze non domestiche. A questo proposito si evidenzia che l'attribuzione della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche è stata conteggiata nella misura del 47,47% del totale dei rifiuti, rispetto al 47,48% dell'anno 2015, mentre, per differenza, si registra un passaggio dal 52,52% dell'anno 2015 al 52,53% della produzione per le utenze non domestiche.

Sono stati conseguentemente attribuiti i costi fissi e variabili alle singole categorie di utenza.

La tabella G dell'allegata relazione tecnica riporta la tariffa fissa e la tariffa variabile delle utenze domestiche per numerosità di occupanti.

La tabella H riporta la tariffa fissa e la tariffa variabile delle utenze non domestiche.

Relativamente alle utenze non domestiche, così come indicato nella deliberazione "Indirizzi per l'esercizio 2016 in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni" (mecc. 2016 01419/024 in corso di approvazione dal parte del Consiglio Comunale), al fine di perequare l'imposizione fiscale si ritiene di prevedere la sostanziale conferma delle tariffe 2015 con una riduzione delle tariffe pari allo 0,5 % da applicare nella stessa misura a ciascuna categoria di utenza non domestica.

La perequazione fiscale si è resa necessaria per le utenze non domestiche, già a partire dal 2013, con il passaggio dal sistema Tarsu al sistema TARES, ove per alcune utenze si è determinata una forte discontinuità nelle tariffe. Pertanto, al nuovo impianto tariffario, ampiamente dibattuto in Consiglio Comunale, era stato applicato uno sbarramento agli aumenti contenuto nella misura del 20% rispetto all'anno precedente.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 06765/013) è stato costituito un tavolo tecnico Tassa Rifiuti ed un tavolo tecnico aree mercatali con le associazioni di categoria rappresentative degli operatori produttivi, commerciali ed artigianali che ha operato, riunendosi in diverse sessioni a partire da marzo 2014, al fine di approfondire le problematiche relative alla valutazione quali-quantitativa dei rifiuti prodotti e delle modalità di raccolta rispetto alla congruità del Piano tariffario della tassa rifiuti della Città.

Da ultimo, al fine di aggiornare gli indici di produzione delle categorie ritenute più critiche e che avevano subito maggiori aumenti tariffari nel passaggio alla TARES, l'Amministrazione comunale ha incaricato l'AMIAT di effettuare tra la fine del 2014 ed il primo semestre del 2015 nuove indagini quali-quantitative delle produzioni dei rifiuti delle categorie tariffarie 14 "Locali di esercizi commerciali per vendite al minuto e all'ingrosso di beni alimentari e loro pertinenze" - suddivisa nelle 2 sottocategorie 14.1 (superfici fino a 250 metri quadrati) e 14.2 (superfici superiori a 250 metri quadrati) -, 17 "Ristoranti - Pizzerie - Tavole calde - Mense aziendali - Circoli privati con ristorazione - Birrerie con ristorazione - loro pertinenze e dehors", 18 "Bar - Sale da gioco - Birrerie - Circoli privati con somministrazione - loro dehors", 30 "Banchi di

vendita all'aperto alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)", 31 "Banchi di vendita all'aperto non alimentari (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)", 34 "Banchi di vendita all'aperto relativi ai produttori (tariffa annua per giorno settimanale di occupazione - al massimo 6)".

Le risultanze di tali nuove indagini sono state utilizzate per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015.

Ancora con riferimento alle utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti sono previste agevolazioni per le seguenti fattispecie:

- nella misura del 10% per i locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato e loro pertinenze ex articolo 14 comma 1 lettera d) del Regolamento;
- nella misura del 30% a favore di ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/1997 e delle Associazioni di cui alla Legge n. 383/2000. Inoltre, in ragione della sussidiarietà della funzione educativa e di assistenza in età prescolare svolta a fianco della Città, si ritiene di applicare analoga riduzione alle scuole per l'infanzia parificate aderenti alla Fism e convenzionate con la Città;
- alle attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore ai 6 mesi, è riconosciuta, in attuazione degli indirizzi del Consiglio Comunale disposti con deliberazione attualmente in fase di approvazione, un'agevolazione la cui copertura nel limite di Euro 850.000, è assicurata dal provento del tributo, così come indicato nella deliberazione del Piano finanziario in fase di approvazione.

Inoltre nell'applicazione della tariffa per alcune categorie di utenze non domestiche si terrà conto di quanto approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 28 luglio 2015 (mecc 2015 03292/016) "Introduzione cassette riutilizzabili nella distribuzione di prodotti agroalimentari. Linee guida", al fine di attivare processi virtuosi di riduzione dei rifiuti, nonché di quanto previsto nel Protocollo d'intesa per la promozione di azioni di riutilizzo dei beni fra la Città di Torino e la rete ONU (rete Nazionale Operatori dell'Usato) approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01475/112) finalizzato ad una sperimentazione della durata di 6 mesi per la definizione e l'applicazione di strumenti operativi per il calcolo del beneficio ambientale derivante dall'estensione della vita utile dei prodotti a seguito della sottrazione degli stessi dal circuito dei rifiuti.

Entrambe le sperimentazioni comportano la necessità di modulare la Tassa Rifiuti alla potenziale riduzione degli stessi, al fine di agevolare l'entrata a regime del nuovo sistema di logistica, nonché di promuovere le azioni di riciclo di rifiuti assimilati agli urbani.

In accordo a quanto previsto dal primo provvedimento, come previsto da Regolamento TARI (articolo 14 comma 3), potrà essere concessa la riduzione fino al 30% della parte variabile della tariffa qualora a consuntivo ed a conclusione della relativa istruttoria tecnica, sia dimostrata

la sostituzione dei contenitori in legno, cartone, plastica con le cassette riutilizzabili. Pertanto il numero di cassette riutilizzabili utilizzate da ogni singolo operatore dovrà essere, a fine anno, certificato dall'operatore di logistica prescelto con una procedura concordata e condivisa dagli uffici preposti. Considerata l'incidenza del peso medio di ogni cassetta rispetto al totale dei rifiuti prodotti, ad ogni cassetta riutilizzata è attribuito un valore pari a Euro 0,04. Il rimborso, nel limite complessivo del 30% della parte variabile della tariffa, avverrà sul corrispettivo dovuto per l'acconto TARI 2017.

Questa agevolazione non può cumularsi con altre agevolazioni previste dallo stesso articolo 14 del Regolamento (ad esempio alle attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità), né con le agevolazioni previste dall'articolo 15 (riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani).

Con riferimento alla sperimentazione per la definizione ed applicazione di strumenti operativi per il calcolo del beneficio ambientale derivante dal riuso dei prodotti, si prevede di concedere la riduzione prevista dall'articolo 15 comma 1 del Regolamento TARI a norma del quale la riduzione è applicata in percentuale non superiore ad 1/3 dell'incidenza del peso dei rifiuti avviati al riuso sul totale della produzione media stimata da Amiat (Kd) per la categoria tariffaria prevista per i negozi di vendita dell'usato aderenti allo specifico protocollo. I titolari dell'attività dovranno presentare al termine della sperimentazione la documentazione analitica relativa alla vendita dei beni ricevuti dal cittadino, con l'indicazione del peso di ciascun elemento.

Questa agevolazione non può cumularsi con altre agevolazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento TARI (ad esempio alle attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità).

Tali agevolazioni vengono finanziate in spesa sul bilancio 2016.

Inoltre, in relazione alla "Revisione del piano mercati della Città di Torino - trasformazione di alcune aree mercatali in gruppi di posteggi destinati ad operatori del mercato. Sospensione di mercati non più attivi." approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 18 gennaio 2016 (mecc. 2015 05089/016) con la quale si è operato l'adeguamento dell'offerta proveniente dai mercati cittadini alle mutate esigenze della domanda della clientela, si ritiene di applicare una riduzione della tariffa prevista per gli operatori mercatali nella misura del 30% sul totale dell'anno 2016, sia per la parte fissa, sia per quella variabile della tariffa, limitatamente alle giornate di presenza autorizzate presso le "aree di copertura commerciale a posteggi singoli".

Infatti, a seguito della trasformazione di alcune aree mercatali in "aree di copertura commerciale a posteggi singoli", con al massimo 6 operatori, si riconosce una minor produzione di rifiuti per i commercianti che vi operano, in quanto alla base della trasformazione stessa si trova proprio la verifica della situazione di "difficoltà" degli attuali mercati, che determina di conseguenza una minor produzione di rifiuti. Inoltre la pulizia di tali aree, non più soggetta al regime di pulizia e sanificazione previsto da Amiat per le aree mercatali, sarà di esclusiva competenza degli operatori.

Relativamente alle utenze domestiche, i valori risultanti per le tariffe delle diverse categorie

di utenti domestici si presentano tutti in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, conformemente a quanto previsto nella deliberazione "Indirizzi per l'esercizio 2016 in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni" (mecc. 2016 01419/024), in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Al fine di attutire il carico impositivo del tributo sulle famiglie in situazioni di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in osservanza dell'articolo 14, comma 1 lettera c), del Regolamento TARI si ritiene per il 2016 di prevedere agevolazioni sulla base delle medesime fasce ISEE già previste lo scorso anno, mantenendo l'importo per ciascuna fascia adottato nel 2015, in considerazione della presenza di altre agevolazioni che si cumulano alla riduzione ISEE, quali la modulazione delle tariffe secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, la riduzione per i nuclei famigliari superiori a 4 persone ed occupanti immobili aventi superficie inferiore o uguale a 80 metri quadrati tenuto conto anche della necessità di assicurare gli equilibri di bilancio.

Le agevolazioni per il 2016 sono pertanto articolate come segue:

- a) Prima fascia: Euro: 0 - 13.000 = 45% di riduzione
- b) Seconda fascia: Euro: 13.001 - 17.000 = 30% di riduzione
- c) Terza fascia: Euro: 17.001 - 24.000 = 20% di riduzione.

Inoltre, al fine di agevolare le operazioni di compilazione delle nuove dichiarazioni ISEE, saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) presentate dagli utenti dall'8 settembre 2015 al 31 dicembre 2015 e, successivamente, dall'1 gennaio 2016 al 7 settembre 2016.

In ogni caso, anche in presenza di un ISEE in corso di validità, per le situazioni di disagio economico, verificatesi o perduranti nell'anno 2016, dipendenti dalla crisi e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo ISEE sottoscritto nei termini su indicati, qualora vi sia una rilevante variazione del reddito per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, sarà possibile presentare la cosiddetto ISEE Corrente ai sensi dell'articolo 9 del D.P.C.M. 159/2013, entro la data del 31 dicembre 2016.

Inoltre, come indicato nella deliberazione "Indirizzi per l'esercizio 2016 in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni" (mecc. 2016 01419/024) in corso di approvazione dal parte del Consiglio Comunale le attestazioni ISEE presentate entro i termini sopra indicati per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni e/o difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a spiegare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione, entro il termine del 31 dicembre 2016 per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti.

La copertura finanziaria delle agevolazioni legate all'ISEE sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

Tenuto conto infine della difficoltà - derivante soprattutto dall'applicazione delle riduzioni ISEE - a garantire i tempi previsti in merito alla spedizione del saldo delle cartelle di pagamento

per le utenze domestiche in due rate, si rende necessario modificare la scadenza di pagamento del saldo della tassa rifiuti, già deliberata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 121 del 9 dicembre 2015 (mecc. 2015 05623/013), come di seguito riportato:

- per le utenze domestiche, il saldo della TARI sarà versato in una unica rata con scadenza 10 dicembre 2016.

Restano confermate le scadenze del saldo e le rate per le utenze non domestiche.

Ancora, nell'ambito delle tariffe domestiche per l'anno 2016, si prevedono le agevolazioni di seguito indicate:

- 1) in considerazione del fatto che il sistema tariffario della tassa rifiuti penalizza dal punto di vista dell'incremento percentuale in particolare i titolari di utenza appartenenti a nuclei familiari e di coabitazione numerosi ed occupanti immobili aventi superficie inferiore o uguale a 80 metri quadrati, si ritiene opportuno introdurre, conformemente alle previsioni dell'articolo 14 comma 1 lettera e) del Regolamento e per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione delle tariffe del tributo, una ulteriore agevolazione nella misura del 10% del tributo. Detta agevolazione potrà cumularsi esclusivamente con l'agevolazione ISEE di cui all'articolo 14 comma 1 lettera c).

L'agevolazione sarà riconosciuta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- numerosità degli occupanti l'immobile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) del Regolamento, uguale o superiore a 5;
- superficie imponibile ai fini TARI dell'immobile occupato inferiore o uguale a 80 metri quadrati.

La copertura finanziaria di tale agevolazioni sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

- 2) è prevista, in attuazione dell'articolo 19 del vigente Regolamento TARI, l'esenzione dall'applicazione del tributo per i locali e le aree della Città adibiti a sedi istituzionali e direttamente gestiti e l'esenzione per i cittadini che percepiscono dalla Città contributi assistenziali ad integrazione del reddito.

Le relative somme trovano copertura con risorse diverse dai proventi del tributo e sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa;

- 3) è prevista ai sensi dell'articolo 1 comma 658 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. una specifica modulazione della tariffe per le utenze domestiche in riferimento alla raccolta differenziata. In base ai principi contenuti nell'articolo 16 del Regolamento TARI, è stata applicata la seguente metodologia:

- una riduzione pari al 10% della tariffa variabile di ogni singola utenza domestica compresa nel territorio dei due quartieri cittadini che hanno registrato i migliori risultati in termini di incremento della percentuale di raccolta differenziata rispetto allo scorso anno;
- un quartiere per ciascuno dei due sistemi di raccolta dei rifiuti adottati a Torino (raccolta così detta "porta a porta" e "di prossimità").

I risultati di raccolta differenziata a cui fare riferimento sono quelli disponibili al momento della definizione delle tariffe TARI, che al momento sono i valori percentuali dell'anno 2014 in confronto con quelli del primo semestre 2015.

Pertanto i due quartieri a cui applicare la riduzione per il 2016 risultano essere Aurora, Rossini e Valdocco (per la raccolta di prossimità) che ha registrato una percentuale di raccolta differenziata del 29,5% (corrispondente ad un incremento di 2,8 punti percentuali rispetto al 2014) e Crocetta (per il porta a porta) con una percentuale di raccolta differenziata pari a 61,5% (corrispondente ad un incremento di 16,6 punti percentuali rispetto al 2014).

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Visto il Regolamento di disciplina della tassa comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 luglio 2014 (mecc. 2014 02643/013).

Dato atto che la presente deliberazione è da ritenersi urgente ed improrogabile, considerato che la legge ha fissato la data del 30 aprile 2016, quale termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e pertanto la stessa data assume carattere di perentorietà per l'approvazione delle deliberazioni e regolamenti tariffari dei tributi locali, determinandosi, nel caso di suo mancato rispetto, l'impossibilità di tali atti di produrre i loro effetti per l'anno in corso.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare le tariffe TARI 2016 quali dettagliatamente riportate nelle tabelle G ed H della relazione tecnica di determinazione dei coefficienti di produzione specifica e delle tariffe (all. 1 - n.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento risultanti dell'applicazione della metodologia di individuazione dei coefficienti di produzione quali-quantitativa illustrati nella relazione tecnica stessa;
- 2) di dare atto che saranno applicate le agevolazioni descritte in narrativa che qui integralmente si richiamano;
- 3) di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- 4) di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO
TRIBUTI, PERSONALE
PATRIMONIO E DECENTRAMENTO
F.to Passoni

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE SERVIZIO IUC
F.to Rinaldi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per LA DIRETTRICE FINANZIARIA
La Dirigente Delegata
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Curto Michele, Ricca Fabrizio, Trombotto Maurizio

Non partecipano alla votazione:

Bertola Vittorio, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo

PRESENTI 28

VOTANTI 28

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Lospinuso Rocco, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 5:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Ambrogio Paola, Ricca Fabrizio, Trombotto Maurizio

Non partecipano alla votazione:

Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, il Vicepresidente Vicario D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo

PRESENTI 25

VOTANTI 25

FAVOREVOLI 24:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, il Vicepresidente Cuntrò Gioacchino, Curto Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, Laterza Vincenzo, Lospinuso Rocco, Magliano Silvio, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 1:

Marrone Maurizio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Piccolini

IL PRESIDENTE

Porcino
